



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Accademia di Belle Arti Reggio Calabria (soggetto promotore) con sede legale in Via XXV Luglio n.10, codice fiscale: 80007680805, di seguito denominata "Accademia" rappresentato dal Prof. Pietro Sacchetti, nato a nato a Reggio Calabria il 20/03/1960" in qualità di Direttore ivi domiciliata per la carica

E

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Ministero della Cultura
(Amministrazione dello Stato)

Sede legale in Reggio Calabria Piazza G.De Nava 26 - 89122

C.F. 92094410807 denominato "soggetto ospitante" email: man-rc@cultura.gov.it tel: 0965.613988 - PEC man-rc@pec.cultura.gov.it , rappresentata dal dott. Carmelo Malacrino, nato a Catanzaro , il 30 maggio 1971

Premesso

- che l'Accademia al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dell'art 2. del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998 n. 142, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che l'Accademia, Istituto Pubblico di Alta Formazione Artistica compreso nel settore dell'AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale – facente capo al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ha attivato percorsi formativi triennali e biennali per gli Indirizzi di Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia, Grafica, Fumetto ed illustrazione, Nuove tecnologie per l'arte, Comunicazione e didattica per l'arte, Progettazione della moda;
- che il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- La determina Dirigenziale del MArRC rep.n. 88 del 9.03.2023

- che Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria soggetto ospitante, operante nel settore "Tutela e valorizzazione dei beni culturali" – Museo Autonomo del Ministero della Cultura, riconosciuto confacente rispetto agli obiettivi formativi dell'Accademia, ha manifestato l'interesse ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti interessati a svolgervi il suddetto tirocinio formativo per il riconoscimento di crediti formativi;
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti, in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria che dichiara di aver titolo alla promozione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e dell'art 2. del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998 n. 142.
2. L'attività di tirocinio formativo, durante il periodo di permanenza presso le sede del Soggetto Ospitante, sarà svolta in collaborazione con i docenti delle discipline interessate in qualità di tutor.
3. Il tirocinio previsto non dovrà superare le otto ore giornaliere a stagista.
4. Gli orari e le modalità di svolgimento saranno concordati tra il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, in relazione alle esigenze organizzative, strutturali e contingenti di quest'ultimo. I periodi suddetti potranno subire delle modifiche, dovute ad esigenze organizzative dei soggetti firmatari della presente convenzione.

ART. 3

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti di cui alle schede nominative compilate secondo l'elenco iscritti, per l'anno accademico di riferimento, presso l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
2. L'attività si configura come esecuzione pratica degli apprendimenti presso la sede del Soggetto Ospitante. Pertanto agli studenti dovranno essere attribuiti mansioni coerenti con il progetto formativo.
3. Durante il periodo del tirocinio formativo, i tirocinanti, per quanto concerne orari e giorni di lavoro, dovranno attenersi a quanto concordato con il Tutor individuato come da accordi con l'Accademia di Belle Arti e adeguarsi al regolamento interno, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, quelle infortunistiche e alle festività stabilite.
4. Gli stagisti dovranno altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ogni attività effettuata durante lo stage presso il Soggetto Ospitante, lo stesso non dovrà sostenere alcuna spesa a carico dei tirocinanti né dovrà provvedere ad alcun compenso per il medesimo.
5. I Tutor saranno individuati dall'Accademia tra i docenti delle discipline interessate.
6. Gli stessi verificheranno che i tirocinanti:
 - Svolgano le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettino le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



- Il tutor del Soggetto Ospitante dovrà coordinarsi con i tutor individuato dall'Accademia

ART. 4

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del tirocinio.
2. Il soggetto promotore designa, preliminarmente, quale Tutor di tirocinio un Docente con funzione di raccordo con il soggetto ospitante e di responsabile, per l'Accademia, delle attività che saranno svolte presso il medesimo.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata dal Tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Il personale del Soggetto Ospitante assicurerà la massima disponibilità nell'assistere i tirocinanti nel loro percorso formativo, aiutandoli ad affrontare eventuali problematiche legate al tirocinio che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza.
5. Al termine delle attività di tirocinio, il Tutor dell'Accademia sulla base di apposita certificazione rilasciata dal Soggetto ospitante attestante la frequenza ed il suo regolare svolgimento attesterà con propria relazione scritta, redatta in duplice esemplare, l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi fissati nel Progetto. La suddetta relazione, alla quale sarà allegata la certificazione rilasciata dal Soggetto ospitante, dovrà essere consegnata al tirocinante ed alla Segreteria per l'annotazione negli appositi registri ai fini dell'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi.
6. Il soggetto ospitante consentirà l'inizio delle attività di tirocinio solo a seguito di redazione, a cura dell'Accademia e del medesimo soggetto ospitante, per ciascun tirocinante, della scheda allegata alla presente convenzione contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutor e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della data di inizio del tirocinio, del numero complessivo di ore, dei tempi di presenza in azienda e della sua durata;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per responsabilità civile.

ART. 5

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/i tirocinante/i è/sono tenuto//ia a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a tal fine, il Soggetto ospitante fornisce completa ed esaustiva informativa antinfortunistica riferita alle peculiarità della struttura ospitante
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.



ART. 6

1. Ai sensi dell'art.2 del D.M. 9 aprile 1999 n.156, l'attività svolta dal tirocinante presso il Soggetto ospitante è da intendersi attività di formazione propria dell'Accademia a tutti gli effetti, compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ed il Tutor dell'Accademia sono tenuti a segnalare tempestivamente, e, comunque, entro le successive ventiquattro ore, l'evento per consentire al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, l'inoltro del sinistro all'INAIL, per il seguito di competenza, fornendo la documentazione necessaria e tutte le informative inerenti il sinistro.

ART. 7

1. Il Soggetto ospitante si impegna a:
 - Garantire l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
 - Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - Consentire al Tutor dell'Accademia di contattare il/i tirocinante/i e il Tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - Informare l'Accademia di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante
 - Attestare, al termine del tirocinio, la frequenza ed il suo regolare svolgimento.

ART. 8

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142/98, l'Accademia trasmetterà copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento agli Uffici competenti della Regione Calabria, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle rappresentanze sindacali aziendali.
2. L'Accademia si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

ART. 9

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.



_cinquanta5
**Accademia
di Belle Arti**
Reggio Calabria



4. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10

1. La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere per le parti ad esclusione dei costi per la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi che restano a carico dell'Accademia.
2. La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è soggetta a rinnovo espresso, salvo disdetta da comunicare a mezzo di raccomandata tre mesi prima della scadenza.
3. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per il soggetto promotore:

Il Direttore
Prof. Pietro Sacchetti

Responsabile rapporti con enti, aziende e
associazioni/Tirocini studenti
Prof. Massimo Monorchio

.....

.....

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Dott. Carmelo Malacrino

.....

(firma e timbro)